



# **COMUNE DI DOLO CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

## **REGOLAMENTO DEHORS**

**(DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE DI ARREDI E STRUTTURE PER SPAZI DI  
SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI PER OCCUPAZIONE DEL  
SUOLO PUBBLICO E PRIVATO DI USO PUBBLICO)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 18.04.2019  
Variante approvata con D.C.C. n. 32 del 30.03.2021*

## INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di intervento

Art. 3 – Definizione di de hors

Art. 4 – Aspetti normativi

Art. 5 – Localizzazione

Art. 6 – Caratteristiche e superfici dimensionali

Art. 7 – Tipologie – caratteristiche costruttive e materiali

Art. 8 – Procedura

Art. 9 – Deposito cauzionale

Art. 10 – Obblighi

-

Art. 11 – Piani d’ambito

Art. 12 – Norme transitorie

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

**Art. 1 – FINALITÀ**

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione e fruizione dell'ambiente cittadino, intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di ampliare le attività di somministrazione esistenti, nonché esercizi di vicinato e da asporto (food) con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la tipologia degli arredi e delle strutture è disciplinata dal presente Regolamento.
3. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
4. Sono escluse dal presente Regolamento le strutture temporanee installate in occasione delle feste patronali o altre manifestazioni e mostre pubbliche.

## **Art. 2 - AMBITO DI INTERVENTO**

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

## **Art. 3 - DEFINIZIONE DI DEHORS**

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione.
2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti negli articoli seguenti del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione.
4. Il dehors non potrà essere realizzato con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo e la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo.
5. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
  - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non, fioriere e/o panche;
  - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.
6. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo maggiore di 180 giorni e/o per l'intero anno.

## **Art. 4 - ASPETTI NORMATIVI**

1. I dehors sono superfici accessorie dirette a soddisfare esigenze temporanee; il Comune conserva il potere di restituire all'uso pubblico il bene temporaneamente concesso in godimento al privato, a titolo oneroso;
2. Il dehors, per la sua natura "precaria", non costituisce superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici, alle Norme Tecniche di P.I. ed al Regolamento Edilizio. Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze di cui alle Norme Tecniche del P.I. per la zona di riferimento, a condizione che non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi. Il dehors non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e – nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada (art. 20 del D.Lgs 285/1992 e art. 29 del D.P.R. 495/1992), dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti

elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

5. Qualora tali manufatti vengono installati in ambiti sottoposti a vincolo di bene culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 31/2017.
6. L'inosservanza delle suddette disposizioni del presente Regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 5 – LOCALIZZAZIONE**

1. I dehors di cui all'art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche o di uso pubblico (piazze, slarghi e/o marciapiedi adiacenti ai fabbricati), all'interno del Centro Abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio descritte all'art. 1 comma 1), fatti salvi i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti leggi, e a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a) I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Per le strutture dei dehors chiusi/semichiusi con copertura collocati a meno di 3,00 metri e/o in aderenza alla facciata dell'edificio principale, o in appoggio agli aggetti dell'eventuale copertura, dovrà ottenersi il nulla-osta del proprietario/amministratore dell'immobile. Medesimo nulla osta dovrà riguardare l'occupazione di suolo privato di uso pubblico di proprietà condominiale o comunque non esclusiva dell'esercizio.
- b) Nel caso in cui la struttura del Dehors sia di tipo chiuso o semichiuso con copertura, dovrà rispettare la distanza minima di 10,00 metri dalle pareti di edifici frontisti di proprietà di terzi (non titolari dell'edificio principale). Deroghe potranno essere ammesse nel caso che si ottenga il nulla-osta da parte del proprietario / amministratore dello stabile interessato o nel caso che tra gli edifici siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli.
- c) La distanza tra strutture di dehors di tipo semichiuso o chiuso con copertura, dovrà essere di almeno 3,00 metri o in aderenza con l'assenso dei titolari delle strutture.
- d) Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. La distanza massima fra l'esercizio ed il dehors non può in ogni caso superare i 15 metri.
- e) Non è consentito posizionare elementi costituenti fattori produttivi (ad es.: tavoli, sedie, banchi per la mescita o la vendita) pertinenti ai dehors all'interno di portici pubblici o privati di uso pubblico. Deroghe possono essere ammesse per portici di ampiezza maggiore di m. 2,50 (misurati tra il parametro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo), garantendo una zona di circolazione dei pedoni di m. 2,50.
- f) Non è consentito installare dehors o parti di essi in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri e la distanza va misurata dal filo del marciapiede (compresa eventuale aiuola), se presente.
- g) In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Analoghe considerazioni in presenza di impianti di pubblica illuminazione o qualsiasi altra pubblica attrezzatura che configga in modo insanabile con il progetto del dehors.
- h) Il dehors deve distare non meno di 2 metri dai passi carrai e non meno di 1,5 metri dagli accessi pedonali presenti sugli edifici, con esclusione dell'accesso all'attività commerciale interessata: quest'ultima distanza potrà essere derogata a condizione che si ottenga il nulla-osta da parte del proprietario / amministratore dello stabile interessato dall'accesso pedonale.
- i) Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. Nelle zone di rilevanza storico – ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi (compresa eventuale aiuola) a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con impedita o limitata capacità motoria.
- j) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
- k) Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

- l) Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione.
- m) I dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato.
- n) Nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento.
3. Nella zona di vincolo dei 100 m del Naviglio Brenta (vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 – D.M. 16.10.1958), come individuata negli elaborati progettuali del Piano degli interventi (Tavv. 13.3.2.V e 13.3.3.V), all'interno dei dehors è vietata l'installazione delle strutture con copertura leggera o rigida; deroghe possono essere consentite nel caso che le predette strutture siano poste in allineamento lungo l'involucro dei fronti degli edifici esistenti prospettanti su strada adibita al pubblico transito.

#### Art. 6 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

1. I dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 5, potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente (esclusi locali di servizio, cucina, magazzino ecc.), comunque per una superficie non superiore a mq. 150, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato di uso pubblico;
2. All'interno dell'area del dehors di cui al comma 1), la superficie della struttura con copertura leggera o rigida non può essere superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente (esclusi locali di servizio, cucina, magazzino ecc.), comunque per una superficie non superiore a mq. 100;
3. Le coperture dei dehors non possono superare l'altezza massima di m. 3,50.
4. il Comune potrà, in ogni caso prescrivere superfici minori per i dehors di cui ai commi 1 e 2, a seguito di una verifica dello stato dei luoghi, con riferimento alla sicurezza stradale, alle condizioni di accessibilità e passaggio anche dei mezzi di sicurezza/soccorso, e sulla valutazione della compatibilità degli elementi del dehors con il contesto storico – architettonico di riferimento e con le necessità di pubblica fruizione;
5. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.

#### Art. 7 - TIPOLOGIE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

FORMA	<p><u>Copertura</u>: la forma delle coperture sarà quadrata o rettangolare, inclinata o piana, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.</p> <p><u>Ombrelloni</u>: gli ombrelloni avranno una forma a tetto a pianta quadrata, rettangolare (geometrica non tonda). Dove siano necessari più ombrelloni si consiglia di utilizzare un'unica struttura (unico palo) cui collegare, tramite bracci, gli ombrelloni, formando una copertura unica. Gli ombrelloni saranno uguali per ogni isola d'esercizio, e non presenteranno scritte o simboli.</p> <p><u>Sedie e tavoli</u>: saranno uniformate per ogni isola d'esercizio.</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: la forma dei vasi sarà un parallelepipedo a base rettangolare, quadrata, tonda.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: rettangolare o quadrata.</p> <p><u>Pedana</u>: di forma geometrica regolare e realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
SCRITTE	Scritte e simboli sono vietati per tutte le strutture dell'arredo temporaneo.

<p>COLORE</p>	<p><u>Struttura</u>: tonalità chiare, dal bianco al panna o effetti di brunitura, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento</p> <p><u>Copertura</u>: tonalità chiare, dal bianco al panna o effetti di brunitura, o trasparente, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento; L'uso di colori alternativi, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.</p> <p><u>Ombrelloni</u>: tonalità chiare, dal bianco al panna o effetti di brunitura, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento</p> <p><u>Sedie e tavoli</u>: la scelta sarà uniformata per ogni isola d'esercizio.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: vetro o pvc trasparente, elementi metallici delle tonalità chiare, dal bianco al panna o effetti di brunitura, legno naturale o trattato, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: tinta unita, legno naturale, terracotta naturale, tonalità dal bianco al panna o effetti di brunitura.</p> <p><u>Pedane</u>: in tono alle altre tipologie di arredi, salvo prescrizioni o indicazioni in ambiti particolari.</p>
<p>DIMENSIONE</p>	<p><u>Coperture</u>: compresa entro l'area del dehors, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6</p> <p><u>Ombrelloni</u>: le dimensioni saranno adeguate al contesto e allo spazio disponibile.</p> <p><u>Sedie e tavoli</u>: uniformati per ogni isola d'esercizio.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: l'altezza, unica per ogni esercizio, minima è 1.00 mt, massima 1.80 mt., ed in caso di presenza di copertura leggera o rigida, l'altezza potrà essere consentita fino al suo intradosso.</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: l'altezza massimo di m. 1,00, altezze diverse potranno essere giustificate in riferimento agli elementi presenti nel contesto.</p> <p><u>Pedane</u>: altezza non superiore a cm. 10, altezze diverse potranno essere giustificate in riferimento agli elementi presenti nel contesto.</p>
<p>MATERIALI</p>	<p><u>Struttura</u>: legno naturale, legno trattato, metallo come alluminio o acciaio; la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione al corpo principale.</p> <p><u>Copertura</u>:</p> <p>a) con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato non lucido. b) con copertura di tipo rigido, compatibile ai materiali della struttura e facilmente rimovibile, in metallo come alluminio o acciaio verniciati, o vetro temperato/stratificato trasparente ed antiurto. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.</p> <p>L'uso di materiali alternativi, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.</p>

	<p><u>Ombrelloni</u>: i materiali da utilizzare sono acrilico o acrilico resinato, non lucidi.</p> <p><u>Sedie e tavoli</u>: in metallo, in plastica, in legno e in vimini.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: telo in PVC, vetro, metallo, legno.</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: legno, terra cotta, metallo, materiale plastico, se i vasi sono abbinati ad elementi di separazione, non in vetro, questi saranno dello stesso materiale e colore.</p> <p><u>Pedane</u>: Compatibili con i materiali e i colori del contesto di riferimento.</p>
POSIZIONE	<p><u>Struttura – Copertura</u>: E' consentita l'installazione di un'unica struttura (con copertura di tipo leggero o rigido), per ogni esercizio.</p> <p><u>Ombrelloni</u>: non devono sovrapporsi con altre strutture (come ad esempio le tende), e sul marciapiede dovranno occupare uno spazio limitato che consenta un'agevole transito dei pedoni.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: sul confine dell'isola d'esercizio</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: davanti agli esercizi interessati i vasi saranno disposti in modo simmetrico rispetto i fronti, e sul confine dell'isola d'esercizio,</p>
ILLUMINAZIONE	<p>luci puntuali come, faretti e lanterne, di colore nella tonalità delle gradazioni del bianco solare e giallo. L'eventuale illuminazione dei dehors deve essere conforme alle disposizioni contenute nella L.R. 07.08.2009 n. 17.</p>
DIVIETI	<p><u>Strutture – Coperture</u>: I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani e le porte individuate anche come via di esodo.</p> <p><u>Ombrelloni</u>: forme a sezione sferica e a bauletto; materiali lucidi; colori diversi da quelli indicati, tendaggi a strisce o stampati, finiture non lineari tipo a greca o ad onda. Vietati i materiali plastici, per la copertura e per le basi</p> <p><u>Sedie e tavoli</u>: di colori fosforescenti, a specchio e di materiale cementizio.</p> <p><u>Elementi di separazione</u>: forme con linee tondeggianti e/o curvilinee e pannelli con archi, scritte o simboli di qualsiasi tipo, materiali a base cementizia.</p> <p><u>Strutture di copertura</u> elementi in onduline e pannelli plastificati.</p> <p><u>Tendaggi</u> con tessuti stampati a strisce, in fantasia con finiture a greca e ad onda e comunque non lineari.</p> <p><u>Vasi per vegetazione</u>: vasi a base cementizia, colori diversi da quelli ammessi.</p> <p><u>Illuminazione</u>: esterna al dehors, luci che possono arrecare disturbo alla circolazione stradale.</p>

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato di uso pubblico un dehors dovrà avanzare richiesta preventiva di concessione temporanea – permanente su suolo pubblico secondo quanto disposto nel "*Regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)*",  
In funzione degli specifici contenuti della richiesta di dehors, la domanda è formata dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
  - a) Planimetria, prospetti e sezioni in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare; rappresentazione di eventuali aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
  - b) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti.
  - c) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare, qualora necessario;
  - d) Autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89;
2. Per le domande riguardanti dehors chiuso con copertura di tipo leggero o rigida, la documentazione deve essere presentata a firma di un tecnico abilitato.
3. Dopo l'installazione di eventuali impianti (elettrico e gas), dovranno essere depositati, presso il protocollo comunale, i certificati di conformità degli stessi, alle leggi in materia.
4. Ai sensi dell'art 106-bis del D.Lgs 42/2004, la Concessione temporanea di cui al comma 1) richiesta per dehors temporanei ricadenti su area pubblica di impianto storico di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, è subordinata all'acquisizione del parere della Soprintendenza;
5. Nel caso di installazione di dehors con copertura leggera o rigida, ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui agli art. 136 e art.142 del D.Lgs 42/2004, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D. Lgs 42/2004 e lettera B.26 dell'allegato B del D.P.R. 31/2017;

#### **Art. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il rilascio della concessione avviene previo versamento di idonea garanzia nei seguenti casi:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa alle condizioni originarie, e nel caso d'installazione di dehors provvisti di *strutture*;
  - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
2. L'ammontare della garanzia è determinata in misura pari al costo dell'eventuale rimozione o ripristino del danno che può derivare dall'occupazione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, che sarà determinata sulla base di computo metrico estimativo redatto dal progettista dell'intervento, previa verifica del Settore Lavori Pubblici. Essa deve essere prestata mediante versamento di un deposito cauzionale presso la tesoreria comunale oppure mediante adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato, il cui nominativo sia verificabile negli elenchi dei siti internet della Banca D'Italia o dell'IVASS;
3. Gli uffici comunali competenti, una volta verificata l'avvenuta cessazione dell'occupazione, l'inesistenza di eventuali danni ed il perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione, restituiscono la cauzione o svincolano la polizza entro i successivi 30 giorni.
4. La verifica dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte del concessionario dell'intervenuta cessazione dell'occupazione e/o d'ufficio.
5. In caso di cauzione versata presso il Tesoriere, essa viene restituita senza alcun diritto al pagamento di interessi in capo all'occupante.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI**

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) del Settore Lavori Pubblici.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto



approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

4. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.

5. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).

6. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti, con l'escussione della polizza fideiussoria o del deposito cauzionale di cui all'art. 9 del presente regolamento, e/o secondo le modalità di riscossione previste dall'ente.

7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

#### **ART. 11 - PIANI D'AMBITO**

L'Amministrazione Comunale può predisporre Piani di Zona/Ambito relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

Inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, che tengano conto del presente regolamento e riferiti alla medesima area; i progetti dovranno essere presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

#### **Art. 12 - NORME TRANSITORIE**

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex- novo. Il presente regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.

2. Restano efficaci i dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del presente Regolamento, ed il rifacimento e/o sostituzione degli stessi, comporta l'adeguamento alle presenti disposizioni.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- Regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)",
- Regolamento comunale di manomissione suolo pubblico
- Codice della Strada;
- D.Lgs 42/2004 – D.P.R. 31/2017;
- norme urbanistiche comunali;
- normativa in materia igienico-sanitaria.